

ANIMALI, CUSTODIA E RESPONSABILITA' PER AGGRESSIONI E MORSI

Quali sono le responsabilità del proprietario o del detentore di un animale domestico?

Sia il proprietario che il detentore dell'animale domestico possono essere chiamati a rispondere in sede civile o penale per il morso dell'animale che sia autore di aggressione a terzi soggetti o ad altri animali.

La responsabilità civile.

L'art. 2052 c.c. afferma che *“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile di danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”*.

A ciò si affianca un'ordinanza emessa dal Ministero della Salute il 6 agosto 2013 ¹, prorogata dall'ordinanza del 20 luglio 2017 ² e successivamente dall'ordinanza del 25 giugno 2018 ³ la quale, all'art. 1 comma 1-4 così stabilisce:

“1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

¹ Intitolata *“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”* (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013).

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/09/15A0671/sg> .

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/27/18A05573/sg> .

4. *E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*".

All'art. 3 comma 1-4 dell'ordinanza sopra menzionata viene invece statuito quanto segue:

"1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di polizia veterinaria", a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola".

Secondo la giurisprudenza, il proprietario o detentore del cane non deve peraltro lasciare in libertà il cane *privo di guinzaglio e non custodito da nessuno*, la responsabilità civile va ricercata nella relazione intercorrente tra i soggetti custodi e gli animali, fissando il limite della responsabilità nel caso fortuito, il quale resta in capo al convenuto (proprietario o detentore) e *può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità* (Cfr. Trib. Arezzo, sent. n. 1126 del 10 ottobre 2017 ⁴; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10402 del 20 maggio 2016) ⁵.

Le tipologie di risarcimento del danno in caso di morso di animale.

In caso di morso di animale sussistono due tipologie di danni risarcibili: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è previsto dall'art. 1223 c.c. e comprende il "danno emergente" (che consiste nella perdita economica subita a seguito dell'evento lesivo: ad es. spese mediche, danneggiamento di vestiario o altri oggetti interessati etc.) e il "lucro cessante" (ovvero il mancato guadagno verificatosi in

⁴ Caso di una donna aggredita da un cane meticcio in assenza del proprietario non presente: l'animale nell'impatto con la donna aveva causato la frattura dell'omero sinistro.

conseguenza della lesione procurata: ad es. la perdita economica durante l'assenza per malattia dal lavoro nonché gli eventuali postumi permanenti che compromettano la capacità produttiva del soggetto lesionato), a condizione che tali danni siano una diretta ed immediata conseguenza dell'illecito.

Il danno non patrimoniale riguarda invece la sfera psicofisica del soggetto danneggiato, e può ricomprendere a sua volta le seguenti sottocategorie di danno:

- **Danno biologico**, quale lesione al bene "salute" costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., concretantesi nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona;
- **Danno estetico**, quale compromissione dell'aspetto fisico per la presenza di cicatrici o altri inestetismi;
- **Danno psicologico-esistenziale**, quale modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, e nel conseguente forzoso sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali;
- **Danno morale**, quale perturbanza dell'animo in ragione della sofferenza patita.

E' bene precisare che in tale ambito, l'azione civilistica prevede un termine prescrizione di 5 anni dalla verifica dell'evento lesivo per poter promuovere eventuale azione civile per il risarcimento del danno.

La responsabilità penale.

Il proprietario o il detentore dell'animale al momento dell'aggressione può essere chiamato a rispondere in relazione all'art. 590 c.p. per lesioni personali colpose o in relazione all'art. 672 c.p. per omessa custodia e mal governo di animale.

E' necessario che sia ravvisato un nesso di causalità tra l'omissione nella custodia/vigilanza sull'animale e lesione personale. La responsabilità colposa, che nell'ordinamento italiano rappresenta un'eccezione che deve espressamente essere prevista nella sua manifestazione oggettiva e soggettiva, si basa sulla posizione di garanzia che il soggetto proprietario/detentore assume nella custodia/gestione dell'animale, obbligandolo ad attivarsi per impedire un evento lesivo che tramite l'omissione di tale

⁵ Non così nel caso in esame, poiché è stato condannato il proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia dopo un tentativo di quest'ultima di accarezzare l'animale, nonostante l'invito del proprietario di allontanarsi dalla bestia anche se l'amica di famiglia conoscenza sin da piccolo il cane.

attivazione comporta la verifica dell'evento dannoso stesso, ovvero il morso dell'animale ai danni di terzi soggetti (umani o animali).

Dal punto di vista processuale, il reato in questione è procedibile a querela della persona offesa, nel termine indicato dall'art. 124 comma 1 c.p.p. di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Secondo la giurisprudenza, ad esempio, corrisponde a norma cautelare ovvia che un animale di grossa taglia, il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediante museruola. Coloro che hanno in potere un animale sono infatti investiti di una posizione di garanzia, e sussiste inoltre l'obbligo, da parte di chi non sia in condizioni di prendersi cura diretta di un animale, di scegliere adeguatamente le persone a cui affidare le cure dell'animale, vigilando che l'operato fosse adeguato a tutelare l'integrità fisica dei terzi (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36461/2014) ⁶. La mancanza di adeguata custodia di un animale, il quale venga lasciato libero all'interno di un parco pubblico e morda una persona ⁷, costituisce omissione delle necessarie cautele volte a prevenire eventuali azioni aggressive dell'animale, determinando così una responsabilità omissiva con conseguente violazione dell'art. 590 c.p. in tema di lesioni personali colpose (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 46307 del 20 novembre 2013).

L'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico; quello che occorre verificare quindi non è tanto l'appartenenza dell'animale, bensì l'esistenza di una relazione di fatto tra il padrone e l'animale autore del morso tale da far sorgere in capo allo stesso un obbligo di custodia e vigilanza sull'animale (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 51448 del 10 novembre 2017) ⁸. La posizione di garanzia prescinde quindi dall'appartenenza dell'animale, e non rileva la formalità di tale circostanza (qualora ad esempio l'animale risulti registrato all'anagrafe canina o abbia il microchip di identificazione) (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 17145 del 17 gennaio 2017).

⁶ Caso in cui un pastore maremmano, chiaramente di grossa taglia e idoneo all'offesa, non solo aveva più volte allarmato il vicinato per l'essere stato lasciato libero di scorrazzare, ma aveva azzannato la persona offesa procurandole multiple ferite alla mano destra.

⁷ Nella specie, un doberman di grandi dimensioni, lasciato libero senza guinzaglio, rincorrendo una donna in velocipede e mordendola al ginocchio e facendola cadere con conseguenti lesioni personali ulteriori.

⁸ Cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 34813 del 2 luglio 2010; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 599 del 16 dicembre 1998.

Peraltro, è bene precisare che non è sufficiente che un animale si trovi all'interno di un luogo privato recintato perché si possa escludere la responsabilità del proprietario dello stesso in caso di verifica di evento lesivo, poiché la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 18884 del 16 dicembre 2011). Ciò in quanto la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6393 del 10 gennaio 2012), essendo obbligato il proprietario dell'animale ad adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 34765 del 3 aprile 2008). Ad esempio, nel caso di morso intervenuto ai danni di un postino che si era introdotto in abitazione privata per consegnare la posta, nonostante fosse esposto un cartello recante "Attenti al cane" ed il proprietario avesse indicato al portalettere di non entrare, il proprietario non può considerarsi esonerato dal custodire adeguatamente l'animale solo per avere apposto un cartello di avviso della presenza dell'animale. Quel tipo di cartello rappresenta infatti un mero avviso relativo alla presenza dell'animale, ma non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l'animale possa recare danni alle persone: tali obblighi avrebbero dovuto essere adempiuti assicurando il quadrupede ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino della villetta che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei, come il postino, oppure di scappare (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 17133 del 5 aprile 2017).

Pet sitting e pet hosting. Quali sono i profili di responsabilità?

Mentre il pet sitting può essere svolta presso l'abitazione del proprietario dell'animale, il pet hosting comporta la permanenza di quest'ultimo in un luogo diverso dall'abitazione.

Il pet sitter è il soggetto che viene incaricato di prendersi cura delle necessità dell'animale (sorveglianza, alimentazione, espletamento dei bisogni corporali) per brevi periodi quando il proprietario è assente da casa (solitamente, poche ore o una giornata lavorativa), mentre il pet hoster è il soggetto che ospita l'animale presso la propria abitazione o struttura per un periodo più prolungato.

Il parametro dell'espletamento dell'obbligazione assunta dal pet sitter/hoster è quello generale della diligenza del "buon padre di famiglia" previsto dall'art. 1176 c.c., che implica una diligenza nell'adempimento dell'obbligazione assunta, in relazione alla natura dell'attività esercitata, tramite l'adozione tutte le cure, cautele ed attività che ogni persona tipo che vive in una determinata società pone in essere per soddisfare normalmente i propri bisogni, e pertanto applica tale comportamento anche verso le obbligazioni che assume nei confronti di altre persone con una diligenza media ponderata. Ovviamente, trattandosi di criterio generale seppur vincolante, nell'ottica del rapporto obbligatorio contrattuale tra le parti è opportuno provvedere a specificare, in una scrittura privata tra proprietario e pet sitter/hoster, tutte le specifiche e le modalità di esecuzione della prestazione (adempimenti, orari, costi etc.).

Una volta assunta l'obbligazione di prendersi cura dell'animale, il pet sitter/hoster assume la posizione di garanzia per la quale diviene responsabile di tutto ciò che accada all'animale nel periodo di custodia, con la conseguenza che, in caso di verifica di eventi dannosi all'animale o a terzi provocati da quest'ultimo, egli sarà tenuto al risarcimento del danno (ad es. costi veterinari per le cure dell'animale, danni a terzi, sanzioni per smarrimento dell'animale o per omessa custodia, costi accalappiamento e custodia da parte di altri soggetti).

Il pet sitter/pet host è infine responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. dei danni che l'animale provochi a terzi, sia nel caso in cui fosse sotto la sua custodia, sia nel caso in cui fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Perciò, il sitter sarà tenuto a risarcire i danni a terzi provocati dall'animale durante il periodo in cui lo ha in cura, quali ad esempio lesioni personali (per morsi, cadute accidentali causate dal passaggio incontrollato dell'animale, ecc) o danni a cose (strappi di abiti, rotture di vasi o suppellettili, ecc.).

In considerazione di quanto sopra esposto, sarà opportuno verificare che il sitter sia titolare di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività svolta, nonché che abbia le competenze tecniche (oltre che aspetti caratteriali, personali e morali) idonei per lo svolgimento della sua mansione.

Aspetti procedurali e sanitari a seguito del morso di un animale.

Ogni qualvolta una persona o un altro animale venga morsa da un cane o un gatto sono necessarie alcune verifiche amministrative e sanitarie al fine di escludere in primo luogo l'insorgenza di malattie quali infezioni da rabbia.

Il Regolamento di polizia veterinaria dello Stato Italiano, introdotto con D.P.R. n. 320/54, prevede all'art. 86 quanto segue:

“I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore [...].

Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabida [...].”

Inoltre, andrà valutato l’aspetto comportamentale dell’animale autore del morso, per comprendere se l’aggressività manifestata e sfociata nel morso sia dipesa da un disturbo comportamentale dell’animale, unitamente all’accertamento delle modalità di tenuta dell’animale da parte del proprietario/detentore, con la possibilità di attuare da un lato un percorso rieducativo dell’animale e dall’altro un percorso formativo per il proprietario.

Così è previsto dal Decreto 26 novembre 2009, intitolato “*Percorsi formativi per i proprietari di cani*”⁹,. IN particolare, all’art. 1 viene indicato che per l’organizzazione di tali percorsi formativi i Comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali, possano avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI) oppure essere in possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

Il percorso formativo, secondo l’Allegato al D.M. 26/11/2009, deve trattare almeno i seguenti argomenti:

1. l’etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;

⁹ Pubblicato in G.U. n. 19 del 25.01.2010.

7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.

Il corso base prevede un minimo di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna, e la fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

Il percorso formativo è inoltre obbligatorio per i possessori di cani che siano segnalati dai veterinari come necessitanti di valutazione comportamentale in quanto in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica. I proprietari di tali animali devono seguire il percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più idonei. Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.

I risultati del percorso formativo sono infine soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario.

Al termine del percorso formativo, il proprietario dovrà infine effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario ufficiale per il rilascio del patentino.

Nota dell'autore.

Il presente file costituisce mera attività illustrativa ed informativa dell'argomento trattato.

Non costituisce parere *pro veritate* né consulenza giuridica.

Per ogni ulteriore necessità o delucidazioni sull'argomento si consiglia di rivolgersi ad un professionista forense in via autonoma.

E' consentito agli utenti che ne prendano visione di condividerlo e/o citarlo senza fini di commerciali a solo scopo divulgativo citandone la fonte anche attraverso link web.